

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	36
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	47
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	51
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	52

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, in premessa, segnala che nella sua esposizione si limiterà a descrivere i contenuti del Protocollo, lasciando alla collega della I Commissione il compito di illustrare le norme del disegno di legge di ratifica, nonché quelle di coordinamento con l'ordinamento interno.

In via generale, sottolinea che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995. In particolare, l'articolo 19 del Trattato del 1995 impegna i due Paesi ad instaurare una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana ». Segnala, altresì, che Albania e Italia sono legate dalla comune

appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo.

Rileva che l'Intesa – che si compone di quattordici articoli e due allegati – all'articolo 1 contiene le definizioni, mentre all'articolo 2 dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Osserva che secondo l'articolo 3 la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, ovvero l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. L'Allegato 1 le identifica, rispettivamente: in un'area ubicata presso il porto di Shengjin e in un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër.

Fa presente che in tali aree, la Parte italiana può realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'Allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non potrà essere superiore a 3 mila.

Al riguardo, segnala che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga

meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

Rileva che l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. La Parte italiana sostiene, inoltre, le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari.

Sottolinea che l'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La Parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Segnala, peraltro, che tali spese sostenute dalla Parte italiana sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali.

Osserva che l'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree, prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti, e in particolare: le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese; le competenti autorità della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono tuttavia accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pe-

ricolo che richiede un immediato intervento.

Evidenzia, altresì, che Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. Le competenti autorità italiane sostengono, inoltre, ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto e le cure mediche, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.

Fa presente che l'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano. Tra le altre cose, segnala quanto segue: l'ingresso e il soggiorno in Albania per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione; le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese; il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi, al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

Rileva che secondo l'articolo 8 l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree; i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana.

Sottolinea che l'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non

può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con costi a carico della Parte italiana. Precisa che, al fine di assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

Osserva, quindi, che l'articolo 10 riguarda le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2. Più in dettaglio, è previsto che la Parte italiana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, accrediti la somma di 16,5 milioni di euro quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo; successivamente, la Parte albanese comunica alla Parte italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. È prevista altresì la costituzione di un Fondo di garanzia a favore della Parte albanese, al fine di assicurare il rimborso delle spese eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana.

Evidenzia che l'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia: restituzione delle aree alla Parte albanese, che non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate; allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del Protocollo.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei

danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.

Rileva, che, in base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. Precisa che ciascuna delle Parti, peraltro, può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi.

Segnala, infine, che secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, ricorda che, come preannunciato dal relatore per la III Commissione, provvederà a descrivere sinteticamente il contenuto degli articoli del disegno di legge di ratifica.

Evidenzia anzitutto che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

Il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo. In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma. Si tratta di prefettura, questura, commissione territoriale di asilo, provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine. Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei

diversi fattori in gioco ed in particolare delle economie di scala che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le amministrazioni centrali, fattori fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo. Fa presente poi che i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo. In particolare, il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Sottolinea che il comma 4 equipara entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate « strutture per le procedure di ingresso », e lettera B), denominate « strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano », agli *hotspot*. Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Fa presente poi che il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dal comma 1 può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture. Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme

penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inoltre, viene espressamente consentito di derogare allo schema di capitolato di gara di appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021. Rammenta poi che il comma 8 dell'articolo 3 prevede l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano.

Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, evidenzia che esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane. In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti. Più in dettaglio, fa presente che il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile. Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello status di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). Viene espressamente precisato che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma. Evidenzia che il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante presente

presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. In particolare, si prevede che la procura speciale sia rilasciata dallo straniero mediante sottoscrizione apposta su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica, anche mediante copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento rilasciato allo straniero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione da parte di un operatore della Polizia di Stato dell'avvenuta sottoscrizione da parte dello straniero. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore. Il comma 4 prevede che il ricorso avverso la decisione della sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento (termine di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008). Il comma 5 prevede che di norma l'avvocato del migrante partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura comunque non superiore a euro 500. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sottolinea poi che i commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trova nelle aree date in concessione e vi commette un delitto, ad eccezione dei casi in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese.

In particolare, la punibilità del delitto comune commesso dallo straniero all'estero secondo le norme del diritto italiano è stabilita dal comma 6 in deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, *in primis* la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga al codice penale il comma 6 stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia non sia necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (anziché un anno come previsto dalla norma generale). Resta in ogni caso fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato, pertanto ove si tratti di un reato punibile a querela della persona offesa, questa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale. Il successivo comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine è previsto un sistema di scambio di informazioni tra il questore, che è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio, e l'autorità giudiziaria procedente, che è tenuta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. Se lo straniero è stato rimpatriato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Se lo straniero è sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere, il rimpatrio viene eseguito alla revoca o all'estinzione della misura. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale. Fa presente quindi che i commi da 8 a 18 dettano specificamente le disposizioni procedurali da applicare ai reati commessi nelle citate aree date in uso all'Italia dal Governo albanese. Anzitutto si dispone che tali reati siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma; a tal fine dispone il comma 18. Conseguen-

temente, in base al comma 8, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane sono autorizzate a svolgere le proprie funzioni nelle suddette aree secondo le disposizioni del codice di procedura penale integrate secondo la procedura delineata dai commi seguenti. Sottolinea che ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. L'interrogatorio da parte del PM e l'udienza di convalida davanti al GIP si svolgeranno sempre a distanza, con collegamento dell'arrestato o del fermato dal luogo in cui si trova. In base al comma 11, all'esito dell'udienza di convalida il giudice può decidere: di applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Il comma 12 dispone, in caso di richiesta di riesame, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'istanza di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni. Il comma 13 disciplina la sospensione del procedimento penale fino al termine del periodo massimo di quattro settimane previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 in caso di procedura accelerata in frontiera. Quanto agli ultimi commi dell'articolo 4, fa presente che il comma 14 prevede che ai reati di cui al comma 6 non si applichi il giudizio direttissimo; il comma 15 dispone che i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare siano svolti mediante collegamento audiovisivo e il comma 16 prevede che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 4 siano eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito. Per quanto riguarda i depositi e le

comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, evidenzia che il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche e il comma 19 riconosce che lo straniero possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ai sensi dall'articolo 14, comma 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Rileva quindi che l'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti. Per quanto riguarda i loro compiti, i responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. I successivi commi 2 e 3 recano alcune disposizioni di organizzazione, ai fini dell'attuazione del Protocollo, di competenza del Ministero dell'interno quali l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della Questura di Roma; l'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale mediante l'espletamento delle necessarie procedure concorsuali o lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Si prevede poi che, per l'attuazione del Protocollo, il Capo della Polizia istituisca un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. I commi da 4 a 6 autorizzano il Ministero della giustizia ad effettuare le occorrenti assunzioni di personale. Si tratta, in particolare: di 10 unità di personale amministrativo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, di 48 unità di personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, di 10 magistrati ordinari con corrispondente incremento del ruolo organico della magi-

struttura ordinaria, da attribuire al tribunale di Roma. Il comma 7 autorizza la deliberazione d'urgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace a favore del relativo ufficio di Roma. Il comma 8 autorizza il Ministero della salute, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, all'assunzione di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale. Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando. Infine, il comma 9 dispone che nelle specifiche aree individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolge le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere 28 unità di personale. Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che esso reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 autorizza le spese per la realizzazione delle strutture e delle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, ai cui oneri finanziari, pari a circa 47,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale, ai sensi del successivo comma 5. I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni relative al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato – valutati in 3.240.000 euro per l'anno 2024 e in 6.480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 – e dalla costituzione del fondo di garanzia previsto dall'allegato 2 al Protocollo, nonché per il rimborso delle ulteriori spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, va-

lutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di 89,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Attraverso tali risorse, oltre a coprire gli oneri individuati dai commi 2 e 3, si provvede anche all'istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, alle spese per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per le udienze civili e penali, per la predisposizione di reti infrastrutture e collegamenti telematici, per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania nonché le spese di parte corrente per il personale italiano inviato nelle strutture in Albania. Il comma 6 reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto Fondo, di cui al comma 4, e dalle assunzioni autorizzate dall'articolo 5 del disegno di legge presso il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero della salute. Il comma 7 prevede che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Il comma 8, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Rammenta infine che l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come la stessa relazione illustrativa del collega Formentini evidenzia le molte incongruenze dell'accordo con l'Albania, la cui eventuale ratifica è oggetto dell'esame delle Commissioni I e III. Aggiunge che tali incongruenze consistono tra l'altro in criticità giuridiche relativamente al rispetto delle norme internazionali, richiamando in particolare le precisazioni delle istituzioni dell'Unione europea, le quali hanno fatto presente che potranno essere trasferiti in Albania esclusivamente i migranti raccolti da navi militari italiane in acque extra UE, a dimostrazione che in caso

contrario le norme europee qualificherebbero tali trasferimenti come respingimenti illegittimi. Ritiene che già questo basti per astenersi dall'iniziativa in corso, tanto più che i soggetti soccorsi in acque extra UE costituiscono un numero decisamente esiguo rispetto al totale. Aggiunge che i migranti trasferiti in Albania andranno comunque portati in Italia, sia se dovesse risultare che hanno diritto alla protezione internazionale, sia in caso contrario ai fini del loro rimpatrio. Nel sottolineare che si tratterebbe comunque di rimpatri che questo Governo non è evidentemente in grado di garantire, fa presente inoltre che nei due centri che dovrebbero essere realizzati in Albania, peraltro in siti sperduti e privi di strutture, potrebbero essere ospitati al massimo 720 migranti al mese, sempre che vi sia la possibilità di organizzare un efficace *turn over*, ipotesi a suo avviso improbabile considerato che il trattamento può arrivare fino a diciotto mesi. Rileva inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha stimato in 100 milioni di euro per il 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi il costo dell'Accordo, a carico dei cittadini, per di più per ottenere un risultato assai esiguo. Nel ribadire pertanto che il Protocollo rappresenta uno strumento inefficace per una sana gestione del fenomeno migratorio, nel riservarsi di evidenziare ulteriori criticità nel seguito dell'esame, pur nella ristrettezza dei tempi concessi alle Commissioni riunite, esprime la netta contrarietà del suo gruppo all'Accordo con l'Albania tanto nella forma quanto nella sostanza.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	11
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)	15
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	18

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che, nella seduta svoltasi il 12 dicembre scorso, sono state svolte le relazioni introduttive ed è iniziato il dibattito, proseguito poi nella seduta del 19 dicembre. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 gennaio 2024.

Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato, che è in distribuzione. Da questo momento, le Commissioni sono pertanto nelle condizioni di esprimere il parere. Invita quindi le relatrici Dondi e Cavandoli a formulare una proposta di parere.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della collega Cavandoli, relatrice per la VI Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) sullo schema di decreto legislativo in esame, precisando in che tale proposta sono state recepite alcune delle osservazioni avanzate dai colleghi dei gruppi di opposizione nella precedente seduta. Ciò premesso, si sofferma quindi, in particolar modo, nell'illustrazione delle osservazioni di cui alle lettere da a) ad e) della proposta di parere.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice per la VI Commissione*, prosegue nell'illustrazione della proposta di parere (*vedi allegato 1*) soffermandosi, in particolare, sulle condizioni previste alle lettere da f) a m).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta

di parere contrario, alternativa a quella delle relatrici, che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm (*vedi allegato 2*). Avverte che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere delle relatrici.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come la proposta di parere avanzata dalle relatrici sia particolarmente corposa e come essa rechi numerosi interventi sulle delicate questioni oggetto del provvedimento.

Ricorda che il suo gruppo aveva rilevato diverse criticità in merito ai contenuti del provvedimento, in primo luogo evidenziando la presenza di norme pregiudizievoli per il contribuente, quale quella relativa alle spese di lite in caso di soccombenza. Appare che i contenuti della proposta di parere, di cui è venuto a conoscenza solo in corso di seduta, sembrerebbero da un lato mitigare tale previsioni, dall'altro recepire anche alcune sollecitazioni della collega D'Orso.

Al fine di consentire alle Commissioni di svolgere una più attenta valutazione del suo contenuto, chiede, quindi, alle presidenze di rinviare il voto sulla proposta di parere ad altra seduta anche in ragione del fatto che i lavori parlamentari proseguiranno anche nella prossima settimana e pertanto si potrebbe prevedere una seduta nella giornata del 27 dicembre.

Precisa che qualora non si ritenesse di convenire in tal senso, il suo gruppo si riserverebbe di esprimere un voto contrario sulla proposta di parere che, invece, a seguito di una più approfondita valutazione, potrebbe mutare in senso favorevole.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che, non avendo contezza fino all'inizio della seduta delle osservazioni della proposta di parere delle relatrici, il suo gruppo aveva preventivamente redatto una proposta di parere alternativo. Soltanto poco prima dell'inizio della seduta, infatti, le relatrici le hanno per le vie brevi rappresentato la disponibilità ad accogliere alcune delle osservazioni da lei avanzate nella seduta di ieri.

Precisa, quindi, che ritiene essenziale che sia data piena garanzia alla tutela del contribuente, ad un ragionevole riparto delle spese di lite e a una disciplina razionale relativa alla produzione di documenti processuali.

Considerata la complessità della proposta di parere e la presenza in esso di alcuni spunti meritevoli di essere condivisi, si associa alla richiesta di rinvio del voto del collega Gianassi.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta di rinvio delle votazioni.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, non ritiene, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, onorevole Cavandoli, che vi siano reali motivazioni per un rinvio del voto, sottolineando, in particolare, come vi sia stata la piena disponibilità delle relatrici ad inserire nel testo della proposta di parere le indicazioni del Movimento 5 Stelle.

Altri rilievi sono essenzialmente di carattere tecnico, finalizzati al coordinamento normativo o a rendere maggiormente chiari i precetti giuridici.

Valentina D'ORSO (M5S) pur ringraziando le relatrici per la loro disponibilità, auspicherebbe avere, in ogni caso, prima del voto, ulteriori precisazioni in merito a ciascuna osservazione recata dalla parte dispositiva della proposta di parere.

Enrica ALIFANO (M5S) concorda con quanto evidenziato dalla collega D'Orso, evidenziando le criticità connesse all'introduzione nel decreto legislativo n. 546 del 1992 – da parte dello schema in esame – del nuovo articolo 34-*bis* riguardante la sentenza in forma semplificata.

Evidenzia anzitutto che, per effetto delle norme introdotte, il giudice tributario decide con sentenza in forma semplificata in materia di diritti dei contribuenti.

Esprime il timore che la sinteticità della motivazione, prevista in caso di sentenza in forma semplificata, possa dare luogo a pronunce meramente di stile, la cui assenza di

contenuto rischia di aggravare ulteriormente il contenzioso.

Rammenta inoltre che, qualora sia emessa una sentenza in forma semplificata, le nuove norme prevedono che la motivazione possa consistere in un sintetico riferimento, tra l'altro a un precedente conforme. Rileva al riguardo il rischio che in tal modo si consolidi la precedente giurisprudenza, anche qualora sia mutato il contesto di fatto e di diritto; rammenta che il nostro sistema giuridico, a differenza degli stati di *common law*, non si basa su precedenti giurisprudenziali.

Ritiene che dette questioni richiedano un adeguato periodo di tempo per essere approfondite e, dunque, per esprimere un parere più consapevole sul provvedimento in esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo le ragioni per cui il testo licenziato dall'Esecutivo si muova in senso contrario agli interessi del contribuente con particolare riguardo, a esempio, alle spese di lite anche in caso di non soccombenza in giudizio.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia che l'assetto proposto dallo schema di decreto non sembra recare disposizioni pregiudizievoli per i contribuenti; al contrario, esso introduce disposizioni che vanno a beneficio dei contribuenti anche nella fase processuale. Con riferimento a quanto rilevato dall'onorevole Gianassi evidenzia che, nella proposta di parere formulata dalle relatrici, il Governo è invitato a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni proposte in modo che non vi siano conseguenze pregiudizievoli a carico della parte, qualora dimostri che la mancata produzione degli elementi nella fase pre-contenziosa sia dovuta a causa a lei non imputabile.

Simonetta MATONE (LEGA) anche facendo appello alla sua esperienza professionale, ritiene che sia manifesto lo spirito favorevole al contribuente che ispira il provvedimento e anche la proposta di parere delle relatrici. Per tali ragioni ritiene che

tutti i commissari siano nelle condizioni di potersi esprimere compiutamente nella seduta odierna.

In relazione all'intervento della collega Alifano, ribadisce che il richiamo ai precedenti giurisprudenziali debba considerarsi non solo utile ma addirittura doveroso per ogni decisione giudiziaria, proprio a tutela del contribuente, così come ne costituisce elemento di tutela la previsione della lettura del dispositivo già in udienza, facendo propria un'esperienza positiva maturata nel rito del lavoro.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce la richiesta di ricevere precisazioni in merito a singoli rilievi recati nel parere e in particolare chiede se sia corretto, nella prima osservazione, fare riferimento solo ad « atti ulteriori », locuzione che sembrerebbe escludere che la sospensione dei termini possa operare anche per l'atto principale oggetto dell'impugnazione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con i contenuti della proposta di parere formulata dalle relatrici, precisa, con riferimento alla sospensione degli atti impositivi, che in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo di revisione dello Statuto del contribuente (Atto del Governo n. 97), tra le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze si invitava il Governo a valutare, nell'ipotesi di autotutela su istanza di parte, di prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente – ricorso alla giustizia tributaria, accertamento con adesione o altro – e a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell'Ente adito.

Con riferimento alle pronunce giurisdizionali in forma semplificata, ricorda che da tempo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – con la quale si decide in materia di diritti – può emettere sentenza in forma semplificata. Rammenta anche che la Consulta, chiamata a vagliare la compatibilità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge n. 205 del 2000, ha chiarito che la decisione in forma

semplificata, purché rechi alcuni elementi qualificati come essenziali e in caso di pronuncia su diritti in sede di giurisdizione esclusiva, è compatibile con quanto disposto dall'articolo 24 della Carta fondamentale in materia di diritto di difesa dei cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di

parere favorevole, con osservazioni, formulata dalle relatrici.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere delle relatrici, non sarà posta in votazione, risultando preclusa, la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99.**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II e VI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto n. 99),

premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*) della legge delega per la riforma fiscale – legge n. 111 del 2023;

l'articolo 1 novella la vigente disciplina in materia di processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992;

in particolare, la lettera *a*) introduce la facoltà di notifica in via telematica di atti processuali; la lettera *b*) consente modalità digitali di conferimento dell'incarico al difensore e deposito della procura; la lettera *c*) introduce un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo all'autore dell'atto presupposto oggetto di eccezione per vizi di notificazione; la lettera *d*) interviene sulla disciplina delle spese del giudizio; la lettera *e*) riguarda le modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti; la lettera *f*) introduce l'obbligo – salve le eccezioni ivi previste – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica; la lettera *g*) inserisce nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 le regole redazionali degli atti processuali; la lettera *h*) prevede che il ricorso possa essere proposto anche avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'articolo 10-*quater* della legge n. 212 del 2000; la lettera *i*) reca disposizioni di coordinamento, conseguenti a quanto previsto dalla lettera *h*); la lettera *l*) detta norme per la formazione del fascicolo telematico; la let-

tera *m*) introduce la facoltà per le parti di chiedere la discussione in pubblica udienza da remoto; la lettera *n*) introduce due nuovi articoli (34-*bis* e 34-*ter*) concernenti, rispettivamente, i casi in cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata e la partecipazione da remoto alle udienze; la lettera *o*) stabilisce che sia data immediata lettura del dispositivo al termine dell'udienza, salva la facoltà di riservarne il deposito entro il termine di 7 giorni; la lettera *p*) integra i requisiti della motivazione della sentenza; la lettera *q*) reca norme di coordinamento in merito al deposito telematico della sentenza; la lettera *r*) disciplina la sospensione cautelare del provvedimento impugnato; la lettera *s*) consente al giudice tributario, anche in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; la lettera *t*) estende alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione la facoltà di definire il giudizio con accordo conciliativo; la lettera *u*) prevede che la Corte di giustizia tributaria, nel formulare una proposta conciliativa, tenga conto anche dei precedenti giurisprudenziali; la lettera *v*) prevede una riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge ove la controversia sia definita mediante conciliazione; la lettera *z*), introduce il termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare in appello, e riduce a cinque giorni il termine per la comunicazione alle parti; la lettera *aa*) interviene sulla disciplina del divieto di nuove prove in appello, estendendola alle prove documentali; la lettera *bb*) introduce il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione per la trattazione dell'istanza medesima; la lettera *cc*) reca norme

di coordinamento in materia di istanze cautelari, mentre la lettera *dd)* contiene norme transitorie e finali;

l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni;

l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto;

segnalata l'esigenza di assicurare che l'entrata in vigore dell'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recato dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente di cui all'Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera *m)* – non avvenga successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *h)* dello schema in esame, in quanto da quest'ultimo richiamato;

preso atto dei contenuti dell'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, il 20 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « *Delega al Governo per la riforma fiscale* », sullo schema di decreto legislativo in esame,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di apportare all'articolo 1 le seguenti modificazioni:

a) nell'ipotesi di autotutela su istanza di parte, prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente (ricorso in Commissione Tributaria, accertamento con adesione o altro) a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell'Ente adito o, in mancanza, nel termine di 60 giorni;

b) alla lettera *d)*, sopprimere il n. 1), tenuto conto di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto legi-

slativo n. 546 del 1992, al fine di razionalizzare la disciplina introdotta in tema di spese del giudizio;

c) alla lettera *d)*, capoverso articolo 15, dello schema di decreto, che disciplina la liquidazione delle spese di giudizio nel caso in cui la decisione si basa su elementi prodotti per la prima volta solo nel corso del giudizio medesimo, prevedere che non vi siano conseguenze pregiudizievoli a carico della parte che dimostri che la mancata produzione degli elementi nella fase precontenziosa sia dovuta a causa a lei non imputabile;

d) alla lettera *f)*, capoverso articolo 16-*bis*), che impone l'obbligo di effettuare notifiche e depositi esclusivamente attraverso la modalità telematica, rischiandosi di depotenziare la facoltà attualmente prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdurre un « doppio binario » che consenta, nelle controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente ai sensi di legge, di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartacea;

e) alla lettera *h)* dopo le parole: « 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 » aggiungere le seguenti: « *g-ter)* il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 27 luglio 2000, n. 212 », al fine di includere tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa, onde coordinare la disciplina del contenzioso tributario con le nuove disposizioni in materia di autotutela tributaria che saranno introdotte con la imminente approvazione del decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente;

f) di coordinare, da un punto di vista formale, le modifiche introdotte alla lettera *i)*, con il contenuto precettivo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, oggi vigente;

g) alla lettera *m)* sostituire le parole: « ferma la possibilità » con le seguenti: « fermo il diritto » e chiarire che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in

presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione;

h) alla lettera *n)* sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire la parola: « 34-*ter* » con la seguente « 34-*bis* » al fine di un mero coordinamento formale, in ragione della scelta di introdurre i contenuti dell'articolo 34-*bis* nell'ambito dell'articolo 47-*ter* (come da osservazione sub lettera *f)*);

i) alla lettera *p)*, capoverso articolo 36), riconsiderare la portata applicativa della disposizione in oggetto;

l) alla lettera *s)*, dopo le parole: « con sentenza in forma semplificata » aggiungere le seguenti « ai sensi del comma 3 » e, dopo il comma 2, inserire un nuovo comma 3 che chiarisca il concetto di decisione in forma semplificata, in attuazione

del criterio di accelerazione dello svolgimento della fase cautelare e di massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

m) alla lettera *aa)*, relativa all'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, concernente le nuove prove in appello, in un'ottica di rafforzamento del divieto di produzione di nuovi documenti in secondo grado, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-*bis* ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

Le Commissioni riunite II e VI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto n. 99),

premesso che l'atto in esame – adottato in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma fiscale con la legge 9 agosto 2023, n. 111 – si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 in materia di processo tributario;

considerato, in particolare, che la lettera *f*) – che attua il criterio di delega di cui alla lettera *b*) – apporta talune modifiche all'articolo 16-*bis* in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, che appaiono sotto diversi aspetti idonei a pregiudicare il diritto di difesa del contribuente; nella specie, si prevede l'obbligo – e non già la facoltà, come previsto dal testo vigente – di effettuare le comunicazioni mediante PEC; inoltre, si rafforza l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse; infine, si obbligano anche i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica di avvalersi della modalità telematica, abrogando le disposizioni che lo prevedono in forma esclusivamente discrezionale, ovvero senza che ciò costituisca un obbligo;

rilevato che l'articolo 12 comma 2 della legge sul processo tributario stabilisce che per le controversie di valore fino a 3000 euro le parti possano stare in giudizio senza assistenza tecnica, al fine di assicurare che il

contribuente possa, per le controversie « minori », difendersi in giudizio senza affrontare costi rilevanti;

come noto, invero, la proposizione di un ricorso tributario determina, nella maggior parte dei casi, oneri aggiuntivi rappresentati proprio dall'obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese;

l'articolo 12 comma 2 mira, dunque, a sollevare l'utente dal sopportare tali ulteriori costi qualora si tratti di agire in giudizio per far valere pretese di modesto valore economico, potendo sottoscrivere il ricorso personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante e compiere tutti gli atti necessari senza l'assistenza di un difensore;

appare evidente, dunque, come la *ratio* sottesa a tale previsione risieda nell'esigenza di dare piena attuazione al diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione;

al medesimo scopo risponde altresì la disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3-*bis* rispetto all'utilizzo facoltativo delle modalità telematiche del processo per le notifiche e i depositi, che tuttavia, il provvedimento in esame intende abrogare;

orbene, seppur non esplicitamente travolta dal decreto in commento, l'esonero dall'assistenza tecnica garantita dall'articolo 12 comma 2 della legge sul contenzioso tributario, appare di fatto, neutralizzato dalla contemporanea previsione dell'obbligo di comunicazioni a mezzo PEC e di deposito telematico, senza eccezione alcuna, anche in capo ai contribuenti che decidano di stare in giudizio personalmente, in caso di controversie di valore inferiore ai 3.000 euro;

sebbene infatti non sia stata abrogata al pari dell'articolo 16-*bis* comma 3-*bis*, ne viene svilita di fatto la *ratio* a causa dell'introduzione di un obbligo di deposito telematico e comunicazione esclusivamente tramite PEC introdotto in sede di attuazione alla delega;

non necessariamente i soggetti privati, infatti, ove privi di rappresentanti legali dispongono di tutto il corredo tecnologico necessario per dare attuazione agli adempimenti contemplati dalla normativa telematica;

si consideri, inoltre, che ad oggi la facoltà di stare in giudizio senza assistenza tecnica è già esercitata in scarsissimi casi dai contribuenti: per le controversie sotto la soglia sancita dal richiamato articolo 12 è presente, invero, un difensore nel 90 per cento dei casi in CTP e nel 70 per cento in CTR (dati MEF 2019); e ciò verosimilmente in ragione dell'elevato tecnicismo della materia tributaria che fa propendere gli stessi verso la scelta di affidarsi ad un professionista per l'assistenza tecnica;

pertanto è innegabile come vi sia già una scarsa applicazione di una misura che, invece, è diretta ad assicurare le esigenze di pieno accesso alla giustizia tributaria, e pertanto ne andrebbe garantita la piena attuazione, in quanto estrinsecazione del diritto incompressibile di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione;

le modifiche proposte, invece, in sede di attuazione alla delega si traducono di fatto nell'attuazione di un principio di obbligatorietà *erga omnes* del patrocinio da parte di difensore abilitato;

rilevato ancora che, sotto altro profilo, la lettera *d*) – in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*) – reca modifiche all'articolo 15 in materia spese del giudizio;

in particolare, si prevede una deroga al principio della soccombenza nei casi in cui per l'atto impugnato sia stato esercitato ritualmente il contraddittorio e la decisione si basa su documenti forniti per la prima volta solo in sede di giudizio, escludendo anche i casi di causa ad essa non imputabile;

inoltre, viene introdotta una specifica previsione per cui nella liquidazione delle spese si tenga, altresì, conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte;

orbene, una siffatta previsione – al pari di quanto introdotto dall'articolo 46 dispositive attuative al codice civile, come novellato dalla Riforma Cartabia – che introduce all'articolo 15 il comma 2-*nonies* rischia di prestarsi ad interpretazioni fuorvianti ed errate, laddove si colleghi, in sede di liquidazione delle spese, all'eventuale mancato rispetto di formalismi stilistici una « sanzione » punitiva a carico della parte, anche qualora abbia visto la propria domanda sostanziale integralmente accolta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) consentire alla parte che si difenda in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 comma 2, di effettuare notifiche e depositi anche in modalità cartacea, rimettendo alla stessa la valutazione circa la possibilità di avvalersi delle modalità telematiche;

2) espungere dallo schema di decreto le disposizioni che introducono conseguenze in sede di liquidazione delle spese nel caso di violazione di regole tecniche relative al deposito telematico o alla forma degli atti (ivi inclusa la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità);

3) introdurre, nei casi di soccombenza sulla base di documenti forniti per la prima volta in giudizio, la possibilità per la parte di motivare la mancata esibizione dei documenti durante il contraddittorio preventivo, escludendo quantomeno i casi di mancata esibizione per cause non imputabili alla parte, analogamente a quanto previsto per la presentazione di nuove prove in appello.

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliani.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Agrinsieme	22
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Enfinity global	22
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)	22
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A	22
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Confesercenti	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Renexia S.p.A	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso	

alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Energia Libera	23
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (Federesco)	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Ansaldo Energia S.p.A. e Ansaldo Nucleare S.p.A.	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Coldiretti	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno	24
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)	24
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Assarmatori	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di Ugo Bardi, professore emerito di chimica presso l'Università degli studi di Firenze	24

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogin	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gruppo Iren	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	25
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Soprintendenza speciale per il PNRR .	25

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Agrinsieme.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.40.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di ener-

gia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Enfinity global.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 8.50.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.05.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di

conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 9.45.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Renexia S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 9.55.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di

energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Energia Libera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (Federesco).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi

a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Ansaldo Energia S.p.A. e Ansaldo Nucleare S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Assarmoratori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di Ugo Bardi, professore emerito di chimica presso l'Università degli studi di Firenze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogin.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di ener-

gia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gruppo Iren.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.40.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 16.55.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Soprintendenza speciale per il PNRR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

C. 712 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2023.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, intende in primo luogo rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Commissione per l'ampia partecipazione alla seduta odierna, rilevando tuttavia con dispiacere l'assenza dei rappresentanti del gruppo M5S, che evidentemente incontrano difficoltà ad esprimersi sulle questioni attinenti all'Accordo oggetto di ratifica. Desidera, altresì, ringraziare il Governo per l'encomiabile lavoro costantemente svolto, anche nelle ultimissime ore, sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame, che ha consentito alla Commissione di avere a disposizione tutti gli elementi di informazione indispensabili al fine di pervenire in questa sede a una proposta di parere sul testo.

Pur avendo, come detto, il Governo fornito risposte precise e puntuali alle diverse richieste di chiarimento sollevate nel corso delle precedenti sedute, ritiene tuttavia che il quadro complessivo ora a disposizione non affronti una questione che riveste invece, a suo giudizio, estrema

importanza e, al tempo stesso, innegabile valore politico.

A tale riguardo, richiamando quanto evidenziato già ieri in Assemblea, sottolineo che la funzione esercitata dai componenti di questa Commissione non può essere ridotta a una verifica di ordine meramente tecnico sui provvedimenti sottoposti al loro esame, in quanto il ruolo affidato a ciascun parlamentare, in quanto rappresentante dei cittadini, impone una riflessione molto ponderata anche in relazione a questioni di carattere politico.

Richiama, in particolare, l'attenzione dei colleghi sul fatto che, rispetto ad una tematica tanto rilevante come quella affrontata dall'Accordo internazionale in esame, che coinvolge in modo preponderante il nostro Paese, non si debbano in alcun modo trascurare gli effetti finanziari di breve, medio e lungo periodo, sia pure indiretti, che con ogni probabilità deriverebbero da una eventuale approvazione della presente proposta di legge di ratifica. In tale quadro, a suo avviso, è assolutamente indispensabile prevedere nel testo del provvedimento un adeguato coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità.

Per queste ragioni, nel rilevare che non si pongono questioni connesse direttamente all'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 712, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, e abb.;

ritenuto che la proposta di legge sia carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di

significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto,

esprime

PARERE CONTRARIO ».

Il sottosegretario Federico FRENI, prendendo atto che si tratta di una proposta di parere contrario non motivata dal mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) invita l'intera Commissione e il rappresentante del Governo a una seria riflessione sulle inevitabili conseguenze della proposta di parere contrario della relatrice, di cui prende atto con alquanto sconcerto.

Rammenta, infatti, che solo nella giornata di ieri era pervenuta alla Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha escluso in termini inequivocabili qualsivoglia effetto finanziario negativo – nel breve, nel medio e nel lungo periodo – derivante dalla ratifica dell'Accordo in esame. Poiché le medesime valutazioni erano in altra forma già espresse in una precedente nota dello stesso Ministero trasmessa alla Commissione Affari esteri nello scorso mese di giugno, ritiene si debba indubitabilmente dedurre che la ratifica del citato Accordo non è dunque suscettibile di determinare alcun impatto finanziario negativo a carico dell'Italia.

In tale contesto, osserva quindi che il parere contrario dianzi proposto dalla relatrice contraddice, con ogni evidenza, quanto invece rappresentato in modo circostanziato ed esaustivo dal Governo, anche con riferimento ai timori espressi dalla relatrice stessa circa il versamento di ulteriori quote di capitale cui potrebbe essere chiamato il nostro Paese.

A tale ultimo riguardo, ricorda infatti che proprio nella nota del Ministero del-

l'economia e delle finanze pervenuta nella giornata di ieri si è conclusivamente chiarito che anche nel caso, del resto assai remoto, in cui venisse attivato, nella ipotesi di crisi bancarie, il prestito dal MES al Fondo di risoluzione unico, non vi sarebbe comunque un incremento apprezzabile delle probabilità che l'Italia debba versare quote di capitale aggiuntive.

Non comprende pertanto per quali ragioni la relatrice e la maggioranza intendano ora mettere nuovamente in discussione, tramite la proposta di un parere contrario sul provvedimento, proprio quegli elementi di informazione che erano stati previamente richiesti al Governo e dai quali si ricava con assoluta certezza l'assenza di qualsiasi effetto finanziario negativo a carico del nostro Paese.

Segnala, inoltre, che alla supposta carenza di meccanismi idonei a garantire il diretto coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, potrebbe facilmente avviarsi attraverso una puntuale modifica emendativa al testo della proposta di legge di ratifica.

Considera altrettanto singolare il fatto che, da un lato, la maggioranza smentisca tanto apertamente le verifiche di ordine tecnico-finanziario effettuate dal Governo e, dall'altro, che il sottosegretario Freni, a dispetto dei puntuali chiarimenti già forniti sulla base delle due note del Ministero dell'economia e delle finanze in precedenza richiamate, si rimetta ora alle valutazioni della Commissione su una proposta di parere contrario che non tiene minimamente conto di quei medesimi chiarimenti.

Ritiene, viceversa, che i pareri deliberati dalla Commissione in sede consultiva debbano sempre essere rigorosamente fondati sull'accertamento dei dati di fatto, mentre il parere contrario formulato dalla relatrice Lucaselli sconfessa manifestamente le verifiche tecniche svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che un simile cortocircuito, del tutto inusuale, costituisce di per sé una grave anomalia procedurale e sottende, evidentemente, una contrapposi-

zione politica, a suo avviso non trascurabile.

Dichiara, infatti, di non comprendere come possa ragionevolmente ritenersi – come sostenuto dalla relatrice Lucaselli – che l'esclusione delle Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria sia suscettibile di pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto, dal momento che il Governo stesso ha fermamente negato, sulla base della citata documentazione, l'eventualità di tali ulteriori versamenti a carico dell'Italia.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che la deprimente messinscena orchestrata nell'odierna seduta dalla maggioranza, a poche ore di distanza dalla riunione straordinaria del Consiglio Ecofin in cui si è concluso l'accordo sulle nuove regole della *governance* economica europea, disveli finalmente l'ipocrisia che ha contraddistinto il dibattito degli ultimi mesi in seno alla stessa maggioranza, avente ad oggetto le modifiche da apportare al Trattato istitutivo del MES.

Ricorda, infatti, che l'intento del Governo e della sua maggioranza sin dall'inizio è stato quello di impedire l'*iter* di approvazione della presente proposta di legge di ratifica, nella convinzione di poter per tal via esercitare una maggiore capacità negoziale nell'ambito del dibattito sulla nuova *governance* economica europea, al fine di ottenere per il nostro Paese condizioni migliori rispetto a quelle prefigurate dalla Commissione europea.

Rileva, viceversa, che l'accordo raggiunto ieri, nel quale l'Italia ha giocato, a suo avviso, un ruolo subalterno e marginale, reca contenuti addirittura peggiorativi rispetto alle proposte inizialmente formulate dalla stessa Commissione europea, dal momento che vengono introdotti vincoli assai più stringenti per la disciplina di bilancio dei singoli Stati, nonché automatismi correttivi di fatto non eludibili.

Osserva quindi che il nostro Paese – dopo avere tenuto in scacco l'Europa intera con la decisione di non ratificare l'Accordo modificativo del MES, pur avendo

versato le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento – ha condotto una linea negoziale che ha prodotto risultati assolutamente insoddisfacenti, salva la possibilità, del tutto irrisoria, di deviare dal percorso di aggiustamento di bilancio nella trascurabile misura dello 0,1 per cento per il triennio 2025-2027.

Ribadisce, altresì, che la Commissione Bilancio è chiamata funzionalmente a compiere valutazioni di natura esclusivamente tecnica e non politica e pertanto dovrebbe concentrare il proprio esame sulla sostenibilità economico-finanziaria della presente proposta di legge.

Ritiene, quindi, che la proposta di parere contrario sul provvedimento formulata dalla relatrice, nonostante entrambe le citate note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze escludessero in radice effetti negativi per la finanza pubblica, rappresenti piuttosto una sorta di atto di ritorsione rispetto ai contenuti dell'accordo sulla nuova *governance* economica europea, concluso ieri nella riunione straordinaria del Consiglio Ecofin.

Appare, a suo avviso, altresì improprio il richiamo nella medesima proposta di parere ad una presunta carenza di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, posto che la valutazione di tale specifico aspetto dovrebbe semmai competere alla Commissione Affari costituzionali. In tal modo, viene nuovamente forzato il dettato regolamentare, posto che così facendo nella presente sede si entra nel merito di questioni la cui valutazione dovrebbe competere, come detto, ad altra Commissione permanente della Camera.

Osserva, infine, che l'intera vicenda cui oggi è dato assistere finirà con trasmettere, tanto sul piano esterno quanto su quello interno, segnali a dir poco allarmanti.

In primo luogo, infatti, la proposta della relatrice di esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame costituisce, a suo avviso, una ritorsione nei confronti dell'accordo sulle nuove regole

della *governance* economica europea, alla cui definizione il nostro Paese non ha saputo contribuire, se non in misura del tutto marginale. Si tratta, peraltro, di un parere contrario sul quale, in maniera del tutto inusuale, il sottosegretario Freni si è rimesso alle valutazioni della Commissione e che disattende completamente le rassicurazioni ripetutamente fornite dal Governo stesso circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica. Il medesimo parere, al contempo, trascura le osservazioni contenute nella citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso giugno, laddove si sottolineava che la riforma del MES, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, potrebbe condurre a una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, in particolare di quelli, come l'Italia, con debiti pubblici elevati. In proposito, ritiene dunque assai verosimile che la scriteriata scelta che la maggioranza si accinge ad adottare determini ripercussioni negative anche sul fronte dei mercati finanziari.

In secondo luogo, rileva che lo scenario odierno pone seri interrogativi anche circa la compattezza e la coerenza delle diverse forze politiche che compongono l'attuale maggioranza, essendo sin d'ora lecito ipotizzare che sulla proposta di parere contrario formulata dalla relatrice possano registrarsi, nonostante l'estrema delicatezza dell'argomento, posizioni di voto differenziate tra i gruppi della maggioranza stessa. Osserva che tale ultima circostanza, qualora dovesse effettivamente verificarsi, dovrebbe comportare, quale logica conseguenza politica, da un lato la crisi della maggioranza medesima, e, dall'altro, le dimissioni dei Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il cui operato risulterebbe sostanzialmente messo in discussione dalla bocciatura della proposta di legge in esame.

Marco GRIMALDI (AVS), riservandosi di intervenire in modo più ampio in un secondo momento, sul piano del metodo

sottolinea che è stata sottoposta al voto della Commissione una proposta di parere che non tiene assolutamente conto dei chiarimenti forniti dal Governo sui profili finanziari del provvedimento, ma è fondata su elementi che attengono esclusivamente ad una valutazione politica di aspetti di competenza della Commissione Affari esteri. Aggiunge che, di fronte a tale proposta di parere, è del tutto inaudito che il rappresentante del Governo si sia rimesso alla Commissione, non esprimendo dunque il proprio parere.

Rilevando, altresì, l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, reputa opportuno che il presidente sospenda i lavori della Commissione o quantomeno richieda uno slittamento dei lavori dell'Assemblea per consentire alla Commissione di proseguire l'esame del provvedimento.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel condividere le valutazioni critiche sollevate dai colleghi dei gruppi di opposizione, ricorda che poiché secondo le attuali disposizioni del MES, le decisioni riguardanti la concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati aderenti sono adottate all'unanimità e, in circostanze straordinarie, a maggioranza assoluta dei voti dei membri che rappresentino almeno l'85 per cento del capitale sottoscritto, il Parlamento non potrà certo essere escluso dalle relative procedure decisionali.

Nel rilevare che la Commissione Affari esteri, nel corso dell'esame in sede referente, non ha sollevato i rilievi contenuti nella premessa della proposta di parere della relatrice, ribadisce che il presupposto del parere contrario, cioè il mancato coinvolgimento del Parlamento, non solo non è stato rilevato nella Commissione competente nel merito ma sarebbe smentito altresì dalle disposizioni contenute nel Trattato attualmente in vigore.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, qualora l'Italia dovesse essere chiamata a versare ulteriore capitale al MES, eventualità che il Governo ha sostanzialmente escluso da ultimo nella giornata di ieri, la relativa decisione non potrebbe non pas-

sare da un'autorizzazione parlamentare, considerando che si renderebbe necessario un incremento del saldo netto da finanziare e del fabbisogno. Ritiene, pertanto, che la motivazione addotta al riguardo nelle premesse del parere proposto dalla relatrice sia sostanzialmente priva di fondamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, considerata l'esigenza di non comprimere i tempi della discussione in corso, avverte che richiederà il differimento dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, onde consentire la prosecuzione della seduta della Commissione.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.25.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, comunica che il presidente dell'Assemblea ha sospeso i lavori fino alle ore 11 per consentire alla Commissione di proseguire l'esame del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), come già evidenziato in occasione dell'esame di altri provvedimenti, ribadisce la propria contrarietà alla prassi che si sta pericolosamente instaurando per cui troppo spesso i pareri approvati dalla Commissione Bilancio non attengono agli effetti finanziari dei provvedimenti, ma appaiono fondati su valutazioni di merito, che dovrebbero rimanere estranee rispetto alle valutazioni della Commissione. Aggiunge, peraltro, che le criticità sollevate nella proposta di parere non erano mai state espone dalla relatrice nella sua relazione introduttiva e, inoltre, ritiene sorprendente che il Governo decida di non prendere posizione su un Accordo che comporta un rilevante coinvolgimento dello Stato sotto il profilo della politica economica.

Nel definire un vero e proprio abuso della maggioranza il tentativo di precludere l'approvazione della proposta di legge di ratifica in Assemblea mediante un uso

strumentale delle prerogative attribuite alla Commissione Bilancio, chiede al presidente e a tutti i membri della maggioranza di evitare di prendere parte a una decisione che travalica le regole democratiche e umilia il ruolo della Commissione Bilancio, determinando conseguenze inevitabili anche sul piano dei rapporti con gli altri organi costituzionali.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) evidenzia che la maggioranza, dopo aver condotto negli ultimi quattro anni una campagna di contestazione del MES, conclude l'iter parlamentare di ratifica dell'Accordo con un episodio che mortifica le prerogative del Parlamento e della Commissione Bilancio.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di parere, osserva che il rilievo riguardante la carenza di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del MES esula evidentemente dalle competenze della Commissione Bilancio, trattandosi di un aspetto rientrante negli ambiti di pertinenza della Commissione Affari costituzionali. Fa presente, inoltre, che l'asserito pregiudizio per il ruolo del Parlamento nel monitoraggio relativo a versamenti ulteriori di capitale costituisce una inesattezza rispetto alle previsioni dell'Accordo, giacché comunque qualsiasi ulteriore apporto di capitale dovrà necessariamente passare da un'autorizzazione del Parlamento.

Conclude, pertanto, chiedendo alla relatrice di riconsiderare profondamente la propria proposta di parere.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede al sottosegretario Freni di voler chiarire se il versamento di ulteriori quote di capitale di partecipazione al MES comporti necessariamente l'approvazione di una legge che autorizzi l'apporto di nuovo capitale, tenuto conto che il disegno di legge di bilancio 2024 non prevede un'apposita autorizzazione di spesa riferita a tale eventualità.

Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce anzitutto che le considerazioni poste dalla

relatrice a fondamento della propria proposta di parere avrebbero dovuto essere fatte presenti nel corso dell'esame in Commissione Affari esteri, che invece è stato disertato dalla maggioranza.

In secondo luogo, invita la maggioranza a presentare proposte che consentano di sopperire alla presunta carenza di meccanismi di coinvolgimento del Parlamento nell'attivazione del MES, che di certo non sarebbero contrastate dall'opposizione.

Infine, nel criticare il comportamento del Governo al quale spetta di verificare gli effetti finanziari dei provvedimenti esprimendo il proprio parere, fa notare che, attraverso la proposta di parere contrario sull'Accordo di modifica del MES, la maggioranza ha inteso probabilmente reagire agli esiti del negoziato concluso nella riunione del Consiglio Ecofin concernente la riforma del quadro di *governance* economica, tenutasi nella giornata di ieri. Pur condividendo la valutazione per cui l'accordo sottoscritto ieri sia pregiudizievole per gli interessi del Paese, evidenzia tuttavia, che la maggioranza, con l'orientamento emerso nel corso della presente seduta, ha sostanzialmente sconfessato l'operato del Ministro Giorgetti in sede europea.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, replicando alle osservazioni critiche illustrate dai deputati dei gruppi di opposizione, ricorda in primo luogo che la negoziazione e la stipulazione dei trattati internazionali spetta al Governo e che il Parlamento, con la legge di ratifica, autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica, ordina l'esecuzione dei trattati nell'ordinamento interno e, qualora siano previsti oneri, provvede alla relativa copertura finanziaria. Sottolinea che, una volta ratificato, il trattato obbliga lo Stato a quanto in esso previsto senza necessità di ulteriori procedimenti parlamentari. Evidenzia che, pertanto, nel caso in esame, qualora l'Accordo venisse ratificato, lo Stato italiano potrebbe eventualmente essere chiamato a sostenere maggiori oneri finanziari senza che sia necessaria una speci-

fica approvazione da parte del Parlamento.

Nel ribadire che l'Accordo in esame, concluso nel 2021 dal Governo Conte II, contiene disposizioni sulle quali la maggioranza mantiene legittimi dubbi, rileva in primo luogo l'assenza dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, che rappresentava il partito di maggioranza relativa al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

Ricordando che la maggioranza che sosteneva il secondo Governo Conte, dopo aver concluso l'Accordo in esame, non lo ha sottoposto alla ratifica del Parlamento, così come non lo ha fatto il Governo Draghi, in replica alla deputata Guerra, rivendica il senso di responsabilità dell'attuale maggioranza che, ponderando gli effetti futuri della ratifica, non si limita all'esame degli effetti diretti e immediati, ma svolge una valutazione di lungo periodo, coerente con la posizione da sempre sostenuta dal gruppo Fratelli d'Italia.

In riferimento alla trattativa riguardante la modifica del Patto di stabilità e crescita, fa presente ai deputati dei gruppi di opposizione, che lo hanno giudicato contrario agli interessi del Paese, che il commissario europeo Gentiloni, invece, si è espresso in modo positivo sulla conclusione del negoziato in seno al Consiglio Ecofin.

Infine, ribadisce la necessità di riconoscere al Parlamento l'effettiva possibilità di pronunciarsi su eventuali nuovi obblighi finanziari dello Stato, in modo da poter valutare appieno le implicazioni derivanti dal ricorso al MES.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Pagano, ricorda che l'articolo 9 del Trattato istitutivo del MES prevede le modalità mediante le quali può essere richiesto il versamento di ulteriori quote di capitale da parte degli Stati aderenti. In proposito, fa presente che una parte delle somme necessarie per adempiere agli obblighi internazionali è già scontata nei valori tendenziali del bilancio, ma che, nell'ipotesi in cui intervengano nuovi o maggiori oneri, il Governo dovrebbe richiedere al Parlamento

l'approvazione di un'ulteriore autorizzazione.

Nel confermare che, come evidenziato nella seduta di ieri, la probabilità che l'Italia sia chiamata a versare ulteriori quote di capitale in caso di attivazione del prestito dal MES al Fondo unico di risoluzione è assai remota, rileva, tuttavia, che nella proposta di parere della relattrice si pone l'accento sul carattere automatico del meccanismo previsto dal richiamato articolo 9 del Trattato istitutivo del MES, che configura un obbligo cogente per lo Stato italiano.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede al sottosegretario Freni se l'articolo 9 del Trattato istitutivo del MES sia stato modificato da parte dell'Accordo in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI, rispondendo al deputato Marattin, precisa che l'articolo 9 non è modificato dall'Accordo oggetto di ratifica ma che, invece, è stato ampliato l'ambito di intervento del Meccanismo, che ora è chiamato ad operare anche quale meccanismo di *backstop* del Fondo di risoluzione unico, e, di conseguenza, è plausibile ritenere che, a fronte di una dotazione di capitale iniziale che risulta comunque invariata, l'attribuzione allo strumento di una nuova ulteriore finalità potrebbe in astratto rendere le risorse iniziali insufficienti e rendere pertanto più probabile la necessità di reperire ulteriori risorse.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relattrice*, tenendo conto anche delle ulteriori precisazioni fornite dal sottosegretario Freni, propone una nuova formulazione della propria proposta di parere nei seguenti termini:

«La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 712, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, e abb.;

ritenuto che la proposta di legge sia carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe incidere sulla possibilità per il Parlamento di monitorare in modo adeguato eventuali effetti indiretti della ratifica del Trattato, considerando che la mera richiesta di versamento di ulteriori quote di capitale, ai sensi dell'articolo 9 del Trattato istitutivo del MES, si prospetta come cogente rispetto ad ogni impegno di finanza pubblica, determinando intuibili effetti a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE CONTRARIO ».

Il sottosegretario Federico FRENI, come per la precedente formulazione della pro-

posta di parere, si rimette alle valutazioni della Commissione, prendendo atto che si tratta di una proposta non motivata dal mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Roberto PELLA (FI-PPE), pur non condividendo le critiche sollevate dai gruppi di opposizione rispetto alla proposta di parere, annuncia l'astensione del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE.

Precisa che la posizione del proprio gruppo non rappresenta un'incrinatura nella maggioranza ma è motivata dal favore con cui Forza Italia e, in particolare, il suo segretario Tajani hanno sempre accolto gli accordi stipulati nell'ambito dell'Unione europea, tra i quali anche le modifiche alla disciplina del Patto di stabilità e crescita approvate nella giornata di ieri dal Consiglio Ecofin.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso la relatrice, onorevole Matera, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Ricorda, al-

trèsì, che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 gennaio 2024.

Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e che, da questo momento, la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Invita la relatrice Matera ad intervenire e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, illustra la proposta di parere, favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella della relatrice, che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm (*vedi allegato 2*). Avverte che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare la proposta di parere del proprio gruppo, alternativa a quella della relatrice.

Evidenzia che il provvedimento in esame presenta alcuni punti critici: in primo luogo, esso sembra trasferire la responsabilità della verifica dall’Agenzia delle entrate agli operatori professionali, attraverso il meccanismo della certificazione esterna; in secondo luogo, si attribuisce al contribuente la facoltà, in luogo dell’obbligo, di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quelli di ingresso al regime di adempimento collaborativo. Da ultimo, evidenzia che il suo gruppo parlamentare non condivide la scelta di estendere, in via opzionale, il regime dell’adempimento collaborativo anche ai contribuenti privi dei prescritti requisiti dimensionali.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con i contenuti della proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice, non sarà posta in votazione, risultando preclusa, la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.

Atto n. 105.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 dicembre è stato avviato l’esame del provvedimento e che il termine

per l’espressione del parere è fissato al 12 gennaio 2024.

Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l’atto non era inizialmente corredato. Da questo momento, la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Invita il relatore Congedo ad intervenire e a formulare una proposta di parere.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, illustra la proposta di parere, favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per anticipare il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, in ragione della contrarietà alla disciplina del concordato preventivo biennale, che costituisce il nucleo centrale dello schema di decreto legislativo.

Evidenzia che tale istituto, nella formulazione originaria del provvedimento, riguarderebbe oltre due milioni di contribuenti; per effetto dell’eventuale allargamento della platea, auspicato nella proposta di parere del relatore, esso raggiungerebbe un numero più vasto di soggetti. A tali soggetti verrebbe proposto un innalzamento del *quantum* dovuto all’amministrazione finanziaria, rispetto a quanto in precedenza dichiarato, in cambio di alcune agevolazioni. A suo parere, l’assetto dell’istituto così delineato lascerebbe intendere che viene tollerata la presenza di una certa evasione delle imposte, da parte delle categorie di contribuenti destinatarie del concordato, a fronte – invece – della costante penalizzazione dei molti soggetti che adempiono regolarmente all’obbligazione tributaria.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, ai sensi dell'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023 (Atto n. 100),

rammentato che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo, introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che regola tale istituto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, lettera *g*), numero 1), e 20, comma 1, lettera *a*), numero 4), della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023;

rilevata l'opportunità di un approfondimento in merito ai seguenti profili:

la possibilità per i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del *tax control framework* di avvalersi dei consulenti del lavoro, fermo restando la competenza al rilascio della predetta certificazione in capo ai professionisti medesimi;

la possibilità di rilascio di certificazione tributaria anche parziale delle dichiarazioni fiscali riferite, ad esempio, a specifiche componenti reddituali;

la previsione di disposizioni in merito ai profili di responsabilità e agli aspetti sanzionatori in capo ai soggetti abilitati a rilasciare l'attestazione in caso di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria;

tenuto conto che la definizione di principi e procedure univoche per l'attestazione dei sistemi integrati di rilevazione del rischio fiscale rappresenta un fattore decisivo per assicurare omogeneità nell'esecuzione delle verifiche e piena rispondenza a

coerenza con il più ampio contesto degli standard professionali che regolano lo svolgimento degli incarichi di attestazione, tra cui rientra la prevista attività di «certificazione»;

acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», sullo schema di decreto legislativo in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) integrare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2), capoverso comma 1-*ter*, relativa al regolamento che deve disciplinare i compiti, gli adempimenti e i requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del *tax control framework* (TCF), al fine di prevedere che agli stessi sia consentito, per il rilascio della predetta certificazione, di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dal professionista abilitato al rilascio;

b) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 6), capoverso comma 6-*ter*, la previsione della possibilità di rilascio, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di certificazioni riferite anche solo all'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali;

c) inserire nello schema di decreto specifiche disposizioni volte a definire i profili di responsabilità dei soggetti abilitati al rilascio della attestazione sul rischio fiscale, al fine di assicurare che tale responsabilità sia strettamente riconducibile a gravi difformità, rispetto agli standard di riferimento, della condotta del soggetto incaricato dell'attestazione, e di adottare ido-

nei parametri per la determinazione della stessa;

d) chiarire i principi rispetto ai quali deve essere valutata la conformità dei sistemi di controllo del rischio fiscale, nonché le norme tecniche di riferimento e le procedure da seguire da parte del soggetto abilitato a rilasciare l'attestazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 100 – recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

con le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame, il Governo intende potenziare il regime dell'adempimento collaborativo al fine di renderlo più attraente per il contribuente;

la revisione proposta poggia sostanzialmente sul rafforzamento dei « premi » connessi all'utilizzo dell'istituto, attraverso la eliminazione delle sanzioni (amministrative e penali) e la riduzione dei termini di accertamento, nonché sull'attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale affidata a professionisti indipendenti esterni all'impresa;

in sostanza, si prosegue con l'obiettivo, che rappresenta oramai un elemento caratterizzante della riforma fiscale e dell'idea di fisco proposta dal Governo, di stimolare la *compliance fiscale* del contribuente garantendo meno controlli e meno sanzioni, trasferendo per di più la responsabilità della verifica dall'Agenzia delle entrate agli operatori professionali attraverso il meccanismo della certificazione esterna;

nel merito delle modifiche proposte, il regime premiale e il trattamento di favore non sono adeguatamente controbilanciati dall'azzeramento dei rischi fiscali;

si attribuisce al contribuente la facoltà anziché l'obbligo di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quelli di ingresso al regime;

si subordina il beneficio della totale disapplicazione delle sanzioni all'adozione di un comportamento aderente alla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate senza chiarire gli effetti, come previsto dalla normativa vigente (riduzione alla metà delle sanzioni), nel caso in cui il comportamento sia invece difforme rispetto alla valutazione dell'Agenzia delle entrate;

oltremodo garantista appare la disciplina delle decadenze dal regime dell'adempimento collaborativo con l'introduzione di un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per la riduzione del rischio e, soprattutto, per la regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, assumendo i contorni di una vera e propria sanatoria strutturale ex post di condotte irregolari ed il cui perimetro applicativo si presta ad eccessivi quanto pericolosi allargamenti interpretativi;

si rinvia, senza l'indicazione di criteri, ad una fonte secondaria l'adozione del codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo;

inoltre, si restringono significativamente i poteri ispettivi della Guardia di finanza con l'introduzione dell'obbligo di coordinarsi preliminarmente con l'Agenzia

delle entrate. Sul punto, si osserva come la potestà esclusiva sul controllo in merito al regime dell'adempimento collaborativo sia già attribuita dalla normativa vigente all'Agenzia delle entrate, preservando tuttavia l'autonoma iniziativa della Guardia di finanza nell'esecuzione delle attività di verifica. Peraltro, contrariamente a quanto si assume nella relazione illustrativa, la previsione in merito alle modalità di svolgimento delle indagini da parte della Guardia di finanza non trova riscontro nei principi e criteri di cui alla delega fiscale, configurando pertanto un eccesso di delega;

da ultimo, non si condivide la scelta di estendere, in via opzionale, il regime dell'adempimento collaborativo anche ai

contribuenti privi dei requisiti dimensionali. Oltre al rischio di un generalizzato e incontrollato accesso al regime (e il conseguente trasferimento della responsabilità del controllo dall'Agenzia delle entrate ai professionisti indipendenti) e ad una non giustificabile discriminazione tra imprese in funzione della sola dimensione (senza tener conto del concreto rischio fiscale), non si ravvisa alcuna coerenza nella distinzione tra regime ordinario e regime derogatorio essendo basata sulla sola attenuazione dell'entità dei benefici concessi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto del Governo n. 105);

premessi che lo schema di decreto attua i principi recati dall'articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, numero 2) e *h)*, numero 2) del comma 1;

rilevata l'esigenza, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, di svolgere ulteriori approfondimenti, al fine di un'eventuale revisione della scelta di concentrare in una sola fase gli adempimenti connessi al contraddittorio preventivo e all'accertamento con adesione;

rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, di rafforzare il dialogo costruttivo tra amministrazione fiscale e contribuente e di consentire a quest'ultimo di condizionare l'adesione all'accertamento alla rimozione, da parte dell'amministrazione medesima, dei rilievi rispetto ai quali siano fornite adeguate controdeduzioni, suffragate da supporto documentale;

osservata l'opportunità di circoscrivere il termine per l'accertamento di otto anni – introdotto nel D.P.R. n. 600 del 1973 dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)* dello schema – ai soli casi di inesistenza del credito, anche alla luce di quanto *statuito dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, n. 34452 dell'11 dicembre 2023;*

considerato, con riferimento al precedente capoverso, che la previsione del pa-

gamento per intero senza possibilità di dilazione appare particolarmente penalizzante per il contribuente;

con riferimento all'articolo 8, ritenuto opportuno che, all'esito dell'acquisizione dei dati, l'Agenzia delle entrate convochi il contribuente destinatario della proposta di concordato preventivo biennale, o un suo incaricato, al fine di un confronto preliminare sui dati e sulle informazioni ritenuti rilevanti per l'elaborazione della proposta;

ritenuto, altresì, opportuno consentire – per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – l'accesso al concordato preventivo biennale anche a coloro che non raggiungano la soglia del « punteggio otto », al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati, conseguentemente prevedendo l'applicazione dell'istituto, in via sperimentale, a partire dal 2024 e, a regime, dal 2025;

considerato opportuno prevedere la possibilità per il contribuente di segnalare, in sede di perfezionamento del concordato preventivo biennale, eventuali anomalie che incidono sul punteggio di affidabilità fiscale e, comunque, sul reddito;

ritenuto opportuno un approfondimento sulla congruità dei termini per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale;

valutata altresì l'esigenza di un approfondimento sull'adeguatezza della soglia di rilevanza dei minori redditi, conseguenti a verificarsi delle circostanze eccezionali da individuarsi con apposito decreto ministeriale, tali da determinare la cessazione degli effetti del concordato;

con riferimento alle disposizioni relative alle disposizioni di cui Capo III del

Titolo II, rilevata l'utilità di chiarire il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, nelle ipotesi in cui il contribuente superi, in uno dei periodi di imposta oggetto del concordato, la soglia di ricavi di 85.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 1, rimodulare la disciplina procedimentale dell'accertamento con adesione, anche relativamente alla tempistica, eventualmente distinguendo quest'ultima da quella prevista per il contraddittorio preventivo, anche al fine di consentire eventuali osservazioni del contribuente;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, precisare la portata normativa della locuzione « errori manifesti » di cui al comma 1, lettera *b)* del nuovo articolo 5-*quater* del decreto legislativo n. 218 del 1997, anche al fine di consentire al contribuente di condizionare l'adesione all'accertamento alla rimozione, da parte dell'amministrazione medesima, dei rilievi rispetto ai quali il contribuente fornisca adeguate controdeduzioni, suffragate da supporto documentale;

c) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, che introduce il nuovo articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, tenere in considerazione quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, il disposto della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 34452 dell'11 dicembre 2023, allo scopo di circoscrivere il termine di otto anni previsto dal comma 1, lettera *c)*, del citato nuovo articolo 38-*bis* per l'accertamento ai soli casi di inesistenza del credito;

d) con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c)*, prevedere la possibilità di pagamento rateale, in analogia con quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, sopprimere dalla rubrica dell'articolo medesimo il termine « informatiche », integrando altresì la citata disposizione che, all'esito dell'acquisizione dei dati, l'Agenzia delle entrate convochi il contribuente destinatario della proposta, o un suo incaricato, al fine di un preventivo confronto sui dati e sulle informazioni ritenuti rilevanti per l'elaborazione della proposta;

f) con riferimento all'articolo 10, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, consentire l'accesso al concordato preventivo biennale anche a coloro che non raggiungano la soglia del « punteggio otto », al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati;

g) in diretta relazione alla osservazione di cui alla lettera *f)*, con riferimento all'articolo 10, utilizzare il biennio 2024-2025 quale periodo di sperimentazione delle migliori soluzioni applicative del nuovo istituto, eventualmente con riferimento ad alcune categorie di contribuenti interessati;

h) con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II, consentire al contribuente di segnalare, in sede di perfezionamento del concordato preventivo biennale, eventuali anomalie che incidano sul punteggio di affidabilità fiscale e, comunque, sul reddito;

i) con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II, rivedere i termini per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, in relazione agli ulteriori e connessi adempimenti fiscali;

l) con riferimento agli articoli 19 e 30, ridurre la soglia di rilevanza dei minori redditi, conseguenti al verificarsi delle circostanze eccezionali da individuarsi con apposito decreto ministeriale, tali da determinare la cessazione degli effetti del concordato;

m) con riferimento alle disposizioni relative alle disposizioni di cui Capo III del Titolo II dello schema di decreto, concernente il regime applicabile ai contribuenti

che aderiscono al regime forfetario, chiarire il regime applicabile alle ipotesi in cui il contribuente superi, in uno dei periodi di imposta oggetto del concordato, la soglia di ricavi di 85.000 euro;

n) con riferimento alla proposta relativa al concordato preventivo biennale, utilizzare altri elementi volti a semplificare

e favorire l'adesione all'istituto come, ad esempio, l'utilizzo dei dati ISA per il periodo d'imposta 2022, evitando altresì ulteriori adempimenti dichiarativi a carico del contribuente nel mese di luglio, lasciando l'invio delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA all'ordinaria scadenza.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Semenzato, impossibilitata a prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che il decreto in esame reca disposizioni di grande rilevanza in quanto, al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ».

Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che il piano viene adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato.

Al comma 2 dell'articolo 1 vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti, tra i quali, per quanto di interesse della Commissione, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture, la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo (quest'ultimo inciso aggiunto al Senato).

Il comma 4 dell'articolo 1 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

Il comma 5 dell'articolo 1, inoltre, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione d'im-

patto (inciso aggiunto al Senato) e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Fa presente che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3. Segnala che, oltre al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fanno parte della cabina di regia, tra i Ministri, il vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile (previsione aggiunta al Senato), nonché il presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti « della società civile e del terzo settore », individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decor-

rere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, mentre l'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno.

La relazione al Parlamento è approvata dalla Cabina di regia e dovrà indicare le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano medesimo e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione e provvede alla relativa copertura.

In conclusione, segnala che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, nel testo approvato, con modifiche, dal Senato.

Espone quindi i contenuti salienti del provvedimento, composto di sette articoli. Segnala che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il

Piano strategico Mattei. Con una modifica apportata al Senato, si stabilisce che il piano viene adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari. Queste si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato.

Al comma 2 vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. Tra i settori di collaborazione tra Italia e Paesi africani, nella cornice del Piano Mattei, di interesse della Commissione, segnalo i seguenti: promozione delle esportazioni e degli investimenti; ricerca e innovazione; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; partenariato nell'aerospazio (settore aggiunto nel corso dell'esame al Senato); valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo (quest'ultimo inciso aggiunto al Senato); sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile; turismo.

Il comma 3 chiarisce che il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano,

prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza. Il comma 5, infine, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione d'impatto (inciso aggiunto al Senato) e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Rileva quindi che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano (i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3). La cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio; fanno parte della cabina di regia, tra gli altri: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vicepresidente); il vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo; il vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile (previsione aggiunta dal Senato); il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A.; un rappresentante della società SACE S.p.A.; un rappresentante della società Simest S.p.A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati gli altri membri della cabina scelti tra: rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica; rappresentanti di imprese industriali (previsione aggiunta dal Senato); rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (previsione aggiunta dal Senato) e del sistema dell'università e della ricerca; rappresentanti della società civile e del terzo settore; rappresentanti di enti pubblici o privati; esperti nelle materie trattate.

Fa poi presente che l'articolo 3, come anticipato, definisce i compiti della Cabina di regia. Tra di essi ricorda i seguenti: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere gli incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale e promuovere le attività di sviluppo (previsione aggiunta dal Senato); approvare la relazione annuale al Parlamento (di cui al successivo articolo 5); promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali.

Riferisce poi che l'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione dedicata, ne definisce i compiti, la composizione e la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio e che l'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno.

Segnala, infine, che l'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della predetta struttura di missione e provvede alla relativa copertura. Gli oneri previsti per l'istituzione della struttura di missione ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023, essendo la struttura istituita dal 1° dicembre 2023, e ad euro 2.820.903 annui a partire dal 2024. L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese e dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni DONZELLI.

La seduta comincia alle 10.45.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese e dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni DONZELLI, *presidente*, introduce l'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, e dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando.

Stefano DE LEO, *Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria*, Da-

niela D'ORLANDI, *Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese*, e Roberto ORLANDO, *Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) ai quali rispondono Stefano DE LEO, Daniela D'ORLANDI e Roberto ORLANDO.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, l'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, e l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.10.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, introduce l'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese, e del-

l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi.

Agostino PALESE, *Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia*, e Michele TOMMASI, *Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Giovanni DONZELLI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-

RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) ai quali rispondono Agostino PALESE e Michele TOMMASI.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese, e l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione di rappresentanti della Fondazione Pangea Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

AUDIZIONI

Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Pangea Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Simona LANZONI, *vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO,

presidente, a più riprese, la senatrice Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e le deputate Luana ZANELLA (AVS), Cristina ALMICI (FdI), Stefania ASCARI (M5S) e Sara FERRARI (PD-IDP).

Simona LANZONI, *vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus*, risponde di volta in volta ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	15
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	18

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Agrinsieme	22
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Enfinity global	22
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)	22
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia	

di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A	22
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Confesercenti	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Renexia S.p.A	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Energia Libera	23
Audizione informale nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (Federesco)	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Ansaldo Energia S.p.A. e Ansaldo Nucleare S.p.A	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Coldiretti	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno	24
Audizione informale nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle	

fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)	24
Audizione informale nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Assarmatori	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di Ugo Bardi, professore emerito di chimica presso l’Università degli studi di Firenze	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogin	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Gruppo Iren	24
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	25
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Soprintendenza speciale per il PNRR .	25

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	28
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese e dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione di rappresentanti della Fondazione Pangea Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0069150